



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sul documento contenente la Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di 13.005.560 – Prelevamento e riparto 2020.

Repertorio atti n. **182**CSR del 5 novembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 5 novembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, con il quale è stato disposto, all'art. 25, il regime in esenzione degli aiuti di Stato concessi agli imprenditori agricoli a compensazione dei danni subiti nello svolgimento delle attività; accompagnato dalle corrispondenti disposizioni esecutive,

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 (2014/C 2014/01), in vigore dall'1 gennaio 2015;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che istituisce il *Fondo di solidarietà nazionale* (FSN), e in particolare l'art. 6, comma 3, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, disponga il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal predetto Fondo e da trasferire alle Regioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all'art. 1, comma 84, prevede che, per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria;

CONSIDERATO lo svolgimento delle procedure previste, in attuazione del citato regolamento comunitario n.702/2014, dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2014 e dal decreto direttoriale del 24 luglio 2015, come contenute nella notifica di esenzione trasmessa alla Commissione UE in data 25 ottobre 2017 e registrata n. SA49425/2017/XA;



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la proposta di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto 2020 tra le Regioni di € 13.005.560, per gli interventi compensativi dei danni alle attività agricole, accertati con decreti di declaratoria dal 4 dicembre 2019, da imputare al Fondo della Protezione civile in base alla comunicazione del 23 settembre 2020 di versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato della corrispondente somma, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 9267260 del 26 ottobre 2020;

VISTA la nota DAR n. 17241 del 27 ottobre 2020, con la quale la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ha diramato la suddetta proposta di riparto;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale il Presidente della Regione Molise, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sull'unità proposta di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto 2020 tra le Regioni di € 13.005.560 (All. 1), per gli interventi compensativi dei danni alle attività agricole, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario

Cons. Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

**PROPOSTA DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE E
RIPARTO TRA LE REGIONI DI € 13.005.560 PER GLI INTERVENTI
COMPENSATIVI DEI DANNI, AI SENSI DELL' ART. 5 COMMA 3 E ART. 6, COMMA
3 DEL D.LEGS. N. 102/04, E S.M.I**

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato da ultimo con il decreto legislativo n. 32/2018, prevede le seguenti tipologie di intervento, per la difesa dei redditi agricoli e la ripresa economica e produttiva delle imprese colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, epizootie e fitopatie.

- **Interventi assicurativi ex ante**, attraverso l'erogazione di incentivi economici per favorire la stipula di polizze assicurative, in forma singola e collettiva, per la copertura dei rischi climatici a carico delle coltivazioni e delle strutture aziendali, nonché delle epizootie, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie. Al riguardo occorre precisare che a partire dal 2015 restano a carico del bilancio nazionale solamente le misure assicurative a copertura dei rischi delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, nonché le polizze sperimentali. Il resto delle polizze viene finanziato con risorse unionali e precisamente ai sensi dell'art. 36 comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2014, misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 (PSRN).
- Accanto agli interventi assicurativi, è possibile attivare i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione dei redditi, di cui alle misure 17.2 e 17.3 del PSRN; attualmente sono in corso di istruttoria le domande di cinque organismi di gestione che si sono candidati a gestire complessivamente 10 fondi, di cui 6 Ist e 4 fondi di mutualizzazione contro i danni da fitopatie.
- **Interventi compensativi ex post**, per i rischi non assicurabili, consistenti nell'erogazione di aiuti economici, contributivi e creditizi, oltre ad agevolazioni fiscali e tributarie, finalizzati alla compensazione dei danni nelle aree colpite, nonché aiuti a totale carico del Fondo per il ripristino delle infrastrutture agricole, comprese le opere irrigue e di bonifica, connesse all'attività agricola.

COPERTURA FINANZIARIA

Ciascuna tipologia di intervento prevede distinte coperture di spesa, stabilite annualmente dalla legge finanziaria o da altre leggi o disposizioni unionali.

Per il 2020, le previsioni di bilancio sono le seguenti:





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Disr 6

A. Interventi assicurativi

Le disponibilità finanziarie del 2020 per gli incentivi assicurativi ammontano a complessivi **173 milioni di euro** circa, di cui:

- € **160 milioni** circa a carico del bilancio comunitario, in attuazione dell'articolo 36 comma 1 lett. a) del reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN); per consentire il pagamento degli aiuti a tutti i beneficiari fino all'aliquota massima prevista, è in corso la modifica al Psrn con l'assegnazione a questa misura di circa 28 milioni di euro a valere sulla misura 4.3, la differenza dovrà essere ricavata dalle disponibilità degli anni successivi recate dal regolamento transitorio della Pac in corso di approvazione.
- € **13 milioni** a carico del bilancio nazionale per gli incentivi assicurativi a copertura dei fabbisogni dell'anno 2020 e precedenti, non ancora coperti per indisponibilità di risorse.

Per quanto riguarda il Psrn, nel corso del corrente anno sono state pagate 54.744 domande per un importo di circa 146 milioni di euro; complessivamente il livello dei pagamenti per la attuale programmazione si è attestato oltre 1,065 miliardi di euro. Inoltre nel corso del corrente anno sono iniziati i pagamenti sulle domande di contributo delle polizze a copertura dei rischi della zootecnia; state pagate 2200 domande per un importo di oltre 700 mila euro.

Per le misure finanziabili esclusivamente con risorse di bilancio nazionale, Agea OP, delegata da questa Amministrazione al ricevimento, all'istruttoria ed al pagamento delle domande di aiuto sulla spesa assicurativa finanziata con risorse di bilancio nazionale, ha proseguito con l'erogazione degli anticipi agli organismi collettivi di difesa a fronte della spesa premi anticipata dagli stessi per conto dei soci per le annualità dal 2015 al 2017, ha poi iniziato l'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari; complessivamente sono stati erogati oltre 18 milioni di euro.

Dai primi dati relativi alla campagna 2020, si consolida la tendenza all'aumento dei volumi assicurati che, unitamente ad un incremento generalizzato delle tariffe dovuto alla sinistrosità degli ultimi anni, sta determinando un aumento costante del fabbisogno di spesa per le misure di aiuto sulla spesa assicurativa.

B. Interventi compensativi

Come previsto dall'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), la copertura della spesa per gli interventi compensativi è a carico del Fondo della Protezione Civile. A tale riguardo, a fronte di un importo complessivo dei danni finora accertati e riconosciuti con l'emissione dei decreti di declaratoria, di oltre 182 milioni di euro, il Dipartimento della Protezione Civile, con lettera del 23 settembre 2020 ha comunicato di aver dato corso al versamento in conto entrate del bilancio dello Stato delle disponibilità 2020 da





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Disr 6

destinare al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori in agricoltura – pari ad € 13.005.560,00.

Per consentire il trasferimento di tali risorse entro la fine del corrente anno alle Regioni interessate, stante l'urgenza di dare sollecita attuazione agli interventi di soccorso nelle aree danneggiate, si propone di procedere alla ripartizione delle predette disponibilità tenendo conto dei fabbisogni di spesa regionali accertati.

MODALITA' ATTUATIVE

A partire dal 1 gennaio 2015, sono entrati in vigore gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e il Regolamento (UE), di esenzione, n. 702/2014 del 25 giugno 2014. Con decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, sono state individuate le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 e s.m.i applicabili alla luce della suddetta normativa; con decreto direttoriale 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero, sono state emanate le relative disposizioni applicative. Tale regime è stato notificato in esenzione di notifica alla Commissione UE in data 25 ottobre 2017 che ha provveduto a registrarlo al n. SA.49425(2017/XA). Pertanto i decreti di declaratoria considerati nella presente proposta di riparto beneficiano del regime di esenzione di notifica, ai sensi dell'art. 25 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli interventi compensativi per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

PROPOSTA DI RIPARTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Dlgs. n. 102/2004 e s.m.i., sulla base dei danni riconosciuti con i decreti di declaratoria, emessi a partire dal 4 dicembre 2019 a tutt'oggi, è stata elaborata la presente proposta di riparto delle risorse disponibili che tiene conto dei fabbisogni di spesa delle Regioni.

Gli importi dei danni esposti nella tabella allegata sono contenuti nei limiti ritenuti ammissibili a conclusione dell'istruttoria tecnica delle proposte deliberate dalle Regioni stesse ed approvate con i decreti ministeriali di declaratoria, nel rispetto di procedure ormai consolidate.

E' opportuno comunque segnalare il divario esistente tra entità dei danni accertati e risorse disponibili, anche se più ridotto di quello riscontrato negli ultimi anni; infatti a fronte di oltre 182 milioni di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali sono disponibili 13 milioni di euro circa. Peraltro occorre sottolineare che queste somme sono considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome, e ciò può determinare ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.

Si conferma pertanto la riserva, indicata nelle precedenti relazioni di riparto, di integrare la dotazione del fondo qualora dovessero intervenire trasferimenti aggiuntivi dal Dipartimento della





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Disr 6

Protezione Civile o l'assegnazione di stanziamenti integrativi. Alla luce della scarsità di risorse disponibili per gli interventi compensativi, si invitano le Regioni che non vi abbiano già provveduto, a valutare l'opportunità di attivare la misura del ripristino del potenziale produttivo, nell'ambito dei propri programmi di sviluppo rurale.

Nella successiva fase attuativa delle misure di aiuto nei termini previsti dalla legge, le Regioni potranno adottare procedure finalizzate a dare priorità agli interventi più urgenti e indifferibili.

Il Capo Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



ALLEGATO

Fondi di solidarietà nazionale – Interventi compensativi
Proposta di riparto 2020

Tabella di riparto tra le Regioni di Euro 13.005.560

REGIONE	DANNI (.000 €)				%	RIPARTO
	PRODUZIONI	STRUTTURE	INFRASTRUTTURE	TOTALI		
Piemonte		23.645	9.810	33.455	18,35%	2.386.498
Lombardia		40.264	2.666	42.930	23,55%	3.062.366
Liguria		10.999		10.999	6,03%	784.602
Veneto		7.705	32.439	40.144	22,02%	2.863.594
Emilia Romagna		44.029		44.029	24,15%	3.140.733
Marche			690	690	0,38%	49.220
Lazio		1.847	974	2.821	1,55%	201.233
Calabria		7.252		7.252	3,98%	517.314
TOTALE		135.741	46.579	182.319	100,00%	13.005.560

